



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI SONDRIO

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>LA SALVIA</u>	<u>FRANCESCA</u>	<u>Presidente e Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>BARRACO</u>	<u>GIANFRANCO</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>	<u>LAMBERTI</u>	<u>GIORDANO</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 3/2017
depositato il 10/01/2017

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 10520160002539304 IRPEF-ALTRO 2012
contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI SONDRIO

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 10520160002539304 IRPEF-ALTRO 2012
contro:

AG. RISCOSSIONE SONDRIO EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.

proposto dal ricorrente:

difeso da:

ROSSI DOTT. MATTEO

VIA NAZARIO SAURO N. 7 23100 SONDRIO SO

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 3/2017

UDIENZA DEL

30/03/2017 ore 15:00

N° 58/2017

PRONUNCIATA IL:

30 MAR 2017

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

- 6 APR 2017

Il Segretario

MAGON SILVANA



FATTO E DIRITTO

Ricorre il sig. _____ libero professionista, impugnando la cartella di pagamento n. 105 2016 00025393 04 emessa dall'Agenzia delle entrate provinciale di Sondrio a seguito di una rettifica dell'importo delle ritenute d'acconto (indicato nella dichiarazione dei redditi) per la somma non versata dal sostituto d'imposta e pari ad €.

Il ricorrente contesta la legittimità del provvedimento impugnato rilevando:

1. *"Nullità della notifica a mezzo P.E.C.;*
2. *"Insussistenza della solidarietà tributaria tra sostituto e sostituito in caso di effettuazione della ritenuta d'acconto, ancorchè non versata, e susseguente annullabilità della cartella di pagamento impugnata";*

L'Ufficio deduce come in atti.

In particolare, l'Ufficio emetteva il provvedimento *"dopo aver riscontrato, sulla base dei dati presenti al sistema AT dell'Agenzia delle Entrate, l'omessa trasmissione della dichiarazione modello 770 da parte del sostituto d'imposta, nonché il mancato versamento della ritenuta indicata nella fattura...."* (cfr. pag. 2).

A parere della Commissione il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

Per espressa previsione di legge: *"Dall'imposta determinata a norma dei precedenti articoli si scomputano nell'ordine.....c) le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate, anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo....."* (cfr. art. 22 TUIR 917/86).

Pertanto, ritenuto incontroverso che la società _____ ha effettuato la ritenuta alla fonte a titolo di acconto, decurtando la somma al professionista, a parere del Collegio unico soggetto tenuto al versamento è il sostituto.

I sostituti d'imposta, infatti, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta (pari al 20%) a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti.

E, una volta che la somma è stata trattenuta, il sostituto d'imposta ha l'obbligo di versarla all'erario.

Il sostituto d'imposta è il soggetto che la legge tributaria sostituisce completamente al soggetto passivo nei rapporti con l'amministrazione finanziaria.

Ai sensi dell'art. 64, comma 1, del D.P.R. 600/73 è sostituto d'imposta *"chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento d'imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche e a titolo di acconto"*.

Il legislatore tributario, attraverso il meccanismo del sostituto d'imposta, ha inteso circoscrivere il numero di soggetti accertabili imponendo loro determinati obblighi (certificazione e dichiarazione dei compensi e delle ritenute operate e versate) per i quali sono previste specifiche sanzioni amministrative e penali.

La ritenuta è una somma che il sostituto è obbligato ad operare e versare periodicamente all'amministrazione finanziaria a titolo di IRPEF, da calcolarsi sul reddito spettante al percipiente quale controprestazione del servizio reso al sostituto (ad es. una prestazione di lavoro autonomo) e che può essere a titolo di acconto oppure a titolo d'imposta.

Nel caso della *ritenuta a titolo d'acconto*, come nella fattispecie, essa costituisce un'anticipazione del tributo dovuto dal sostituto, il quale rimane obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi percepiti, e, ad individuare l'imposta complessiva dovuta mediante autotassazione. Ma, per legge, ha il diritto di portare in detrazione l'ammontare delle ritenute subite.

L'art. 35 del decreto sulla riscossione (DPR 602/73) prevede l'iscrizione a ruolo del sostituto a titolo di coobbligato solidale

solo nel caso in cui il sostituto non abbia effettuato le ritenute sui redditi corrisposti al sostituto e non abbia conseguentemente provveduto al versamento (testualmente art. 35 “Quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, soprattasse e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato né le ritenute a titolo di imposta né i relativi versamenti, il sostituto è coobbligato in solido”).

La norma riguarda una ipotesi precisa, nella quale il sostituto non solo omette di versare le ritenute ma ha omesso di effettuarle “a monte” sulle somme corrisposte al percipiente.

Se, invece, le ritenute sono state effettuate e il percipiente ha incassato le somme al netto delle ritenute subite, l'erario può agire solo nei confronti del sostituto, in quanto, come già sopra detto, il sostituto ha diritto allo scomputo sulla base delle ritenute operate.

In caso contrario, il contribuente verrebbe a pagare due volte l'imposta dovuta e, certamente, non per sua colpa.

Diversa è la figura del “responsabile d'imposta” che è “obbligato al pagamento dell'imposta **insieme con altri** per situazioni o fatti esclusivamente riferibili a questi” (art. 64 c. 3 del D.P.R. 600/73).

PQM

Accoglie il ricorso e compensa le spese.

Sondrio lì 30.03.2017



Il relatore
Avv. Francesca La Salvia